

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

52.

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 OTTOBRE 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BORGOLIO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597 e 602, nonché agevolazioni fiscali per i finanziamenti dei crediti all'esportazione e per il consolidamento dei crediti nei confronti delle imprese industriali (Approvato dal Senato) (2853)	647
PRESIDENTE	647
BELLOCCHIO	649
GARZIA	649
TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	649

Discussione del disegno di legge: Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597 e 602, nonché agevolazioni fiscali per i finanziamenti contratti all'estero, per i finanziamenti dei crediti all'esportazione e per il consolidamento dei crediti nei confronti delle imprese industriali (Approvato dal Senato) (2853).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597 e 602, nonché agevolazioni fiscali per i finanziamenti contratti all'estero, per i finanziamenti dei crediti all'esportazione e per il consolidamento dei crediti nei confronti delle imprese industriali » già approvato dal Senato il 30 settembre 1981.

Su questo disegno di legge riferirò io stesso.

La seduta comincia alle 20,25.

MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Si tratta di un provvedimento che intende affrontare il miglioramento della disciplina vigente in materia di imposta sul reddito, operando una razionalizzazione della deducibilità dei costi e degli oneri ai fini della determinazione dei redditi di impresa e sui versamenti delle ritenute sui redditi da obbligazioni e titoli similari.

Il disegno di legge contiene altresì norme di agevolazione in materia di imposte sul reddito relativamente ad operazioni di finanziamento contratte all'estero ed in materia di imposta sostitutiva per le operazioni di credito a medio e lungo termine all'esportazione, nonché disposizioni intese ad incentivare il contributo da parte delle aziende ed istituti di credito alla manovra del risanamento finanziario delle imprese industriali mediante lo strumento del consolidamento dei debiti di impresa.

In questo senso il disegno di legge si colloca in una azione tendente al sostegno ed all'incentivazione degli impieghi produttivi. Con l'articolo 1 si intende modificare la specifica disciplina del rapporto di deducibilità degli interessi passivi per quanto riguarda gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti, a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, riconducendoli nelle linee generali della deducibilità degli interessi passivi previsti nella prima parte dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973.

Con l'articolo 2 si riduce, per particolari redditi, la sfasatura temporale esistente tra il momento di applicazione della ritenuta ed il momento del relativo versamento.

L'articolo 3, viste le difficoltà di reperimento di capitali di finanziamento, intende apprestare agevolazioni per approvvigionamenti all'estero. Su questo articolo esistono alcune perplessità che nascono dal secondo comma.

Infatti, se da un lato la non tassazione degli interessi su obbligazioni emesse all'estero favorisce l'investimento estero in Italia, da un altro lato tale agevolazio-

ne potrebbe favorire l'esportazione di capitali italiani all'estero. Molte aziende emettono in Italia prestiti obbligazionari che vengono sottoscritti interamente dai gruppi familiari proprietari delle aziende stesse, alcune volte con capitali costituenti fondi neri aziendali.

Tenendo conto di questa eventualità, il diverso trattamento fiscale degli interessi su obbligazioni estere rispetto a quelle italiane porterebbe quindi ad incentivare l'uscita di capitali italiani, poi investiti con nazionalità estera.

Alcuni sostengono, invece, che tali norme agevolative potrebbero sollecitare i capitali già esportati precedentemente all'estero a scegliere la via della sottoscrizione obbligazionaria agevolata fiscalmente e quindi a ritornare in Italia.

Dare un giudizio sulla prevalenza degli elementi positivi rispetto ad eventuali rischi negativi non è facile. L'auspicio è che vengano raggiunti gli scopi per reperire finanziamenti esteri capaci di rafforzare ed incentivare l'apparato produttivo del nostro paese.

L'articolo 4 completa le norme di agevolazione sui finanziamenti all'esportazione; si propone, infatti, una temporanea riduzione allo 0,1 per cento dell'imposta sostitutiva gravante sui finanziamenti dei crediti all'esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore ai diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge, fino al 31 dicembre 1982.

Con l'articolo 5 si proroga il beneficio fiscale previsto dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1978, n. 787. Si prevede, altresì, l'introduzione di uno specifico fondo a copertura dei rischi connessi a operazioni di consolidamento, in misura non superiore ai crediti stessi. Con questa norma si stabiliscono anche agevolazioni che consentono, nell'ipotesi in cui per un determinato periodo di imposta l'ammontare dell'accantonamento risulti superiore allo ammontare residuo dei crediti, il trasferimento di tali eccedenze al fondo rischi di cui al primo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubbli-

ca 29 settembre 1973, n. 597, fino al riasorbimento del limite massimo previsto.

Ricordo, in conclusione, che la XII Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge auspicando che tutta la materia venga affrontata in termini organici con un provvedimento successivo.

Per le considerazioni testé svolte, pur con le perplessità cui ho accennato sul secondo comma dell'articolo 3, propongo alla Commissione, data l'urgenza del provvedimento, la sua definitiva approvazione nel testo pervenuto dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BELLOCCHIO. Il provvedimento al nostro esame, che si compone in pratica di due parti, la prima relativa a modifiche della vigente disciplina dell'imposta sul reddito e la seconda attinente ad agevolazioni in materia di imposta sul reddito, è senza dubbio, come sottolineato dal relatore, onorevole Borgoglio, complesso. Ma vorrei sottolineare come esso sia anche parziale, in quanto introduce ulteriori modificazioni in molte disposizioni tributarie che provocano squilibri in altri settori. Si favoriscono, ad esempio, i titoli azionari quotati in borsa, e si svantaggiano operazioni di finanziamento di appartenenti a cooperative nei confronti delle cooperative stesse.

Siamo in presenza di un disegno di legge parziale e congiunturale che dimostra anche l'assenza di una politica economica fondata sulla programmazione. Con la normativa in oggetto non si dà luogo ad una perequazione del trattamento fiscale sui redditi da capitale, ma ci si preoccupa invece di prevedere ulteriori agevolazioni a favore dei redditi da capitali.

Un provvedimento così contraddittorio e parziale non può, pertanto, che indurre il gruppo comunista ad esprimere su di esso il suo voto contrario.

GARZIA. Pur rendendomi conto delle perplessità avanzate, a nome del gruppo comunista, dall'onorevole Bellocchio, e dell'auspicio più volte formulato in questa Commissione di una legislazione organica

in materia, non posso però non riconoscere la bontà del provvedimento presentato dal Governo, provvedimento che in questa fase congiunturale rappresenta uno stimolo per correzioni di carattere economico, in senso positivo.

Il gruppo democristiano, pertanto, voterà a favore del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette alla relazione che accompagna il disegno di legge in cui ha motivato le ragioni del provvedimento stesso. Esprime un apprezzamento per le osservazioni fatte dall'onorevole Bellocchio, ma conferma l'urgenza del provvedimento, sia per la parte che favorisce le esportazioni sia per la parte fiscale che può procurare all'erario (se il provvedimento viene approvato entro il 31 ottobre) circa cento miliardi di introiti; rapportati all'anno, dovrebbero essere 520 miliardi nel 1982.

Il Governo assicura che le osservazioni fatte saranno tenute nella debita considerazione, in vista di un più organico assetto della materia, e chiede che il provvedimento sia approvato con urgenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato a domani.

(Così rimane stabilito).

La seduta di domani avrà inizio alle ore 9 con il seguito della discussione dei disegni di legge n. 2852 e n. 2853, cui seguirà la discussione del disegno di legge n. 2476-ter relativo alle detrazioni di imposta per il 1981.

La seduta termina alle 20,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA